

PROVINCIA DI CUNEO
CASA DI RIPOSO “ANNA ED EMILIO WILD – OSPEDALETTO
DUELLI”
PIASCO

DETERMINAZIONE

N. 38

Del 12.04.2025

OGGETTO: Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della l. 241/1990, dell' avviso di selezione approvato con determinazione n. 26 del 01.03.2025 e approvazione nuovo avviso di selezione per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento dell'incarico di Segretario Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50%.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Vista la determinazione n. 26 del 01.03.2025 con la quale è stato approvato avviso di selezione per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento dell'incarico di Segretario Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50%.

Dato atto che detto avviso è stato pubblicato contestualmente sul sito istituzionale dell'ente e sul portale unico del reclutamento (inPA) in data 22 marzo 2024;

Visto l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il quale statuisce che “*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti*”;

Preso atto che l'art.21 del citato bando di concorso prevede che l'amministrazione ha facoltà di prorogare, di riaprire il termine di scadenza, di rettificare, nonché di revocare l'avviso, con provvedimento debitamente motivato, qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse, senza che i candidati, o qualsiasi altro soggetto, possano per questo vantare alcunché o pretendere rifusione di danni;

Rilevato che la citata procedura, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Dato atto che l'interesse pubblico sotteso alla revoca della procedura in oggetto, preso atto della possibile nullità della relativa assunzione, è prevalente rispetto all'aspettativa dei potenziali partecipanti alla procedura in itinere;

Atteso che la revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art.21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241, sicché il valido esercizio della stessa resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente (cons. stato, sez. iii, 29/11/2016, n. 5026);

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito in più occasioni che la revoca di un bando di selezione rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori,

Considerato, pertanto, che si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. *ex multis* consiglio di stato, sentenza n. 554 del 2013 e tar pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto *"la revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."* (tar umbria, perugia, sez. i 28/03/2017 n.250) in conseguenza *".. di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"* (t.a.r. calabria catanzaro, sez. i, 27/01/2017, n. 85), o meglio *"... ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente..."* (cons. stato, sez. iii, 29/11/2016, n. 5026);

Ravvisata la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al mantenimento di eventuali posizioni consolidate;

Dato atto della ricorrenza della prevalenza dell'interesse pubblico rispetto alla conservazione della procedura, avuto anche riguardo al fatto che alla data odierna non è nemmeno ancora scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Ritenuto pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, alla revoca in via di autotutela del citato bando di concorso;

Richiamata la normativa vigente che prevede che i bandi di concorso siano soggetti ad una pubblicazione non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni naturali consecutivi;

Ritenuto opportuno ribandire immediatamente l'avviso di selezione, per la copertura avviso di selezione per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento dell'incarico di Segretario Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50% prevedendo un tempo di pubblicazione di soli 15 giorni, a partire dal compreso e sino alle ore 1 del , così da consentire lo svolgimento delle prove nei tempi previsti dall'amministrazione ai fini dell'assunzione del personale in esame;

Precisato che le domande presentate entro la data di revoca del precedente avviso, non saranno ritenute valide

DETERMINA

-di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art. 21 quinquies della l. 241/1990, dell'avviso di selezione per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento dell'incarico di Segretario Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50%.

-di indire una nuova selezione per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento dell'incarico di Segretario Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50%, per i motivi e alle condizioni indicati in premessa;

-di approvare il relativo avviso di concorso nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di disporre che le domande presentate entro la data di revoca del precedente avviso non saranno ritenute valide.

Piasco, 12.04.2025

Il Segretario Direttore
Dott.ssa Sonia Bernardi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 6 comma 11 legge n. 127/97, si attesta la copertura nei singoli capitoli dell'esercizio finanziario.

Piasco, 12.04.2025

Il Segretario Direttore
Dott.ssa Sonia Bernardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente consultabile sul sito www.casadiriposowild.it per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Direttore
Dott.ssa Sonia Bernardi

ESECUTIVITA'

La presente determinazione è esecutiva dal giorno 12.04.2025

Il Segretario Direttore
Dott.ssa Sonia Bernardi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Piasco, lì

Il Segretario Direttore
Dott.ssa Sonia Bernardi

Copia informatica di originale cartaceo conservato presso gli archivi della Azienda Pubblica Servizi alla Persona "ANNA ED EMILIO WILD – OSPEDALETTO DUELLI" di PIASCO, ai sensi del D.LGS. n. 82 del 07/03/2005 destinata unicamente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.